



Città di
Monopoli

REGOLAMENTO PER LO STRALCIO TOTALE E LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI AI SENSI
DELL'ART. 17 - BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023, DELLE ENTRATE DI NATURA
TRIBUTARIA E PATRIMONIALE IN RISCOSSIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE DI MONOPOLI

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28-7-2023)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	6
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore	6
Articolo 9 - Stralcio totale.....	6
Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento.....	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione dello stralcio totale e della definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, non totalmente riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di atti e/o avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Costituiscono oggetto di definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti nei confronti del Comune di Monopoli per entrate tributarie e patrimoniali - non interessati dallo stralcio totale di cui al successivo art. 9 - non iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022, e contenuti in ingiunzioni di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate dal 1^a gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in atti / avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022.
2. I debiti di cui al precedente comma 1, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione. Non sono dovute le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni accessorie applicate dall'ufficio impositore né gli interessi e gli oneri di riscossione applicate dall'ufficio riscossione del Comune di Monopoli. Rimangono dovute le sanzioni amministrative diverse da quelle accessorie al tributo o all'entrata patrimoniale.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. Sono escluse dal presente regolamento le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore deve presentare al Comune di Monopoli, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023, apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza dovrà essere presentata al Comune di Monopoli secondo una delle seguenti modalità:
 - a mezzo pec all'indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it;
 - mediante consegna a mani presso l'ufficio protocollo, in via Garibaldi n. 6;
 - a mezzo raccomandata A/R.
3. Nell'istanza di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal successivo art. 5. Lo stesso deve inoltre indicare eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con contestuale rinuncia agli stessi, e compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune, entro il termine del 28 febbraio 2023 trasmette al debitore apposito provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, con indicazione delle somme dovute ai fini della definizione e delle relative scadenze.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata, si tiene conto esclusivamente degli importi non ancora versati alla data di entrata in vigore del presente regolamento a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della istanza;

- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - 1) in unica soluzione entro il 31 marzo 2024;
 - 2) in 8 o 16 rate di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2024 e delle successive alla fine di ogni trimestre.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato esclusivamente mediante sistema PagoPa.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata, che non produce effetti (con conseguente ripristino degli importi originariamente dovuti) e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto per le voci oggetto di definizione agevolata e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano definitivamente acquisite al Comune e non sono rimborsabili.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli atti e/o avvisi di accertamento esecutivi di cui al precedente art. 1. In tal caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9 - Stralcio totale

1. Sono stralciati automaticamente i singoli debiti derivanti dalle ingiunzioni di pagamento notificate dal Comune di Monopoli dal 01/01/2000 al 31/12/2015 il cui ammontare residuo risulti inferiore o uguale a 1.000,00 euro. Per "singolo debito" si intende il debito riportato nella singola ingiunzione di pagamento. Per "ammontare residuo" si intende la somma ancora dovuta alla data di entrata in vigore del presente regolamento a titolo di:



- a) tributo o entrata patrimoniale, sanzioni, interessi e spese applicati dall'ufficio impositore e riportati nell'atto prodromico all'ingiunzione di pagamento, trasferito successivamente a riscossione coattiva;
- b) interessi applicati dall'ufficio riscossione tra la data di notifica dell'atto prodromico e la data di notifica dell'ingiunzione.

Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1^a ottobre 2023.

